



Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie

Atto del Governo 354

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	354	
Titolo:	Schema di decreto ministeriale recante regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie	
Norma di delega:	Articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247	
Numero di articoli:	16	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	8/11/2016	8/11/2016
annuncio:	8/11/2016	8/11/2016
assegnazione:	8/11/2016	8/11/2016
termine per l'espressione del parere:	7/1/2017	7/1/2017
Commissioni competenti:	2 ^a Giustizia	II Giustizia
Rilievi di altre Commissioni:	5 ^a Bilancio	V Bilancio

Presupposti normativi

Lo schema di regolamento in esame costituisce attuazione degli artt. 1, comma 3, e 29, comma 1, lett. n), della legge n. 247 del 2012 *"Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*. La citata lett. n), in particolare, ha previsto che ogni consiglio dell'ordine degli avvocati può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a un regolamento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 3, ex art. 17, comma 3, L. 400/1988. Il riferimento è, quindi, allo strumento del regolamento ministeriale adottato con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e del Consiglio di Stato.

[La legge professionale forense](#)

Sullo schema di decreto in esame il Consiglio nazionale forense ha espresso il previsto parere il 22 aprile 2016. Il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, ha espresso il suo parere nella seduta del 30 agosto 2016.

Contenuto

Lo schema di decreto ministeriale detta le disposizioni regolamentari sulle modalità di costituzione e funzionamento delle **camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie presso i consigli degli ordini circondariali degli avvocati**.

Deve essere preliminarmente ricordato come **simili organismi di composizione delle liti sono già operanti presso numerosi Consigli degli ordini forensi territoriali**. Già la legge sulla mediazione civile e commerciale (**D.Lgs. 28 del 2010**) aveva, infatti, previsto che - oltre che presso i tribunali (art. 18) - i consigli degli ordini forensi potessero costituire presso di se (art. 19)

[Gli attuali strumenti conciliativi](#)

, per le materie riservate alla loro competenza e previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità (si legge nel parere del *Consiglio nazionale forense* sullo schema di regolamento che, alla data del 31 dicembre 2015, se ne contavano 107). Tali organismi devono essere iscritti, a domanda, nel registro (presso il Ministero della giustizia) degli organismi abilitati a gestire, su istanza della parte interessata, il procedimento di mediazione. Il regolamento che ha determinato i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del citato registro e dell'elenco dei formatori per la mediazione nonché le relative indennità è stato adottato con **DM Giustizia n. 180/2010**. Analoghi strumenti conciliativi sono stati poi previsti dalla legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento (**L. 3 del 2012**), sulla cui base (art. 15) alcuni consigli degli ordini forensi hanno istituito i relativi organismi di mediazione; il regolamento adottato con DM n. 202/2014 ha poi disciplinato i requisiti di iscrizione nel registro presso il Ministero della giustizia di tali organismi, registro presso cui i consigli forensi sono, a domanda, iscritti di diritto. Tra gli ulteriori strumenti di mediazione conosciuti dall'ordinamento si ricordano, in particolare, le camere di conciliazione presso le Camere di commercio (istituite dalla **legge 580/1993**) e quelle operanti presso le **Autorità indipendenti** di regolazione in base alle discipline di settore.

Il regolamento si compone di **16 articoli** divisi in sei Titoli (la relazione ministeriale riferisce erroneamente di 17 articoli e cinque titoli):

- Titolo I (Disposizioni generali), artt. 1 e 2;
- Titolo II (Camera arbitrale e di conciliazione), artt. 3-5;
- Titolo III (Organi e funzioni della Camera e criteri di designazione degli arbitri e dei conciliatori), artt. 6-11;
- Titolo IV (Incompatibilità e onorabilità degli arbitri e conciliatori), artt. 12 e 13;
- Titolo V (Altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie), art. 14;
- Titolo VI (Disposizioni finali), artt. 15 e 16.

Di seguito è data sintetica illustrazione dell'articolato nel quale saranno, in particolare, segnalate le criticità emerse in sede di parere del Consiglio di Stato e del Consiglio nazionale forense (CNF) nonché il loro eventuale recepimento o meno nel testo del regolamento ministeriale.

Gli **articoli 1 e 2** concernono, rispettivamente, **l'oggetto del regolamento** (ovvero le citate modalità di costituzione e funzionamento delle camere arbitrali e di conciliazione e degli altri organismi di risoluzione alternativa delle controversie) nonché **le definizioni** volte ad una più immediata comprensione del testo.

Disposizioni
generali

Si segnala che, a seguito di una indicazione del Consiglio di Stato recepita nel testo, è stato espunto dall'art. 1 il riferimento alla salvezza delle disposizioni che regolano la mediazione civile e commerciale di cui al D.Lgs. 28/20010 nonché gli strumenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012. L'eliminazione è motivata sia dal mancato riferimento ad altri strumenti analoghi presenti nell'ordinamento sia, soprattutto, per l'ultroneità della disposizione stessa in quanto - per il rispetto del principio di gerarchia delle fonti - una norma di rango secondario non potrebbe comunque derogare ad una di rango primario.

Il parere del CNF, al contrario, invitava il Governo a chiarire l'esclusione dall'ambito del regolamento degli organismi di mediazione già costituiti ex D.Lgs 28/2010 e L. 3/2012.

Lo stesso CNF, inoltre, ha opinato l'erroneità della definizione di "camera arbitrale e di conciliazione" ritenendo corretto il solo riferimento alla camera arbitrale, sulla base del fatto che la conciliazione è l'effetto-risultato dell'attività dell'organo di mediazione.

L'**articolo 3** prevede la possibilità e modalità di **costituzione delle camera arbitrale e di conciliazione** da parte dei consigli degli ordini circondariali forensi.

La camera
arbitrale e di
conciliazione

Tale costituzione avviene, anche mediante intese con altri consigli dello stesso distretto di corte d'appello, con delibera del consiglio dell'ordine, pubblicata sul suo sito Internet, contenente l'atto costitutivo e lo statuto dell'organismo. I contenuti dello statuto riguardano il nome della struttura, lo scopo, la sede, i criteri per l'adozione del **regolamento della camera arbitrale** e di conciliazione, inerente alle *disposizioni su organizzazione, funzionamento e costi della stessa*.

La disposizione introduce, infine, un obbligo di stipula di una **polizza assicurativa** volta a cautelarsi dai danni provocati dagli arbitri e dai conciliatori nello svolgimento delle loro attività. La polizza copre, quindi, i soli danni derivanti dalle decisioni di questi ultimi. Il testo iniziale dell'art. 3 prevedeva, invece, l'estensione della polizza per la *responsabilità a qualunque titolo* delle attività della camera arbitrale; tale ambito comprendeva, quindi, anche il personale del consiglio dell'ordine ivi operante. La limitazione dell'ambito soggettivo della polizza è frutto del recepimento del rilievo del Consiglio di Stato. Il Consiglio ha, infatti, osservato come, anche sulla base delle previsioni vigenti dell'ordinamento, sono

disincentivati, e in alcuni casi sanzionati con la nullità, i contratti di assicurazione stipulati dalle amministrazioni pubbliche in favore del proprio personale.

L'**articolo 4** stabilisce l'**autonomia organizzativa, economica e contabile della camera arbitrale** e di conciliazione in conformità delle norme regolamentari in esame. In tale ambito, con il regolamento di organizzazione, i cui criteri sono indicati nello statuto, devono stabilirsi le modalità di funzionamento della camera arbitrale nonché di tenuta della propria contabilità.

Per quel che riguarda, in particolare, l'autonomia contabile (che sembra confermata dal riferimento non alla tenuta della contabilità bensì alla "propria" contabilità, v. comma 2), il Consiglio di Stato ha osservato nel suo parere come, essendo la camera arbitrale organo del consiglio dell'ordine, tale previsione richiedesse un raccordo con l'analoga autonomia contabile di quest'ultimo, al quale andrebbe ricondotta. In ossequio al principio dell'unicità e onnicomprensività dei bilanci pubblici, il parere suggeriva l'istituzione di una sezione del bilancio del consiglio dell'ordine dedicata alle risultanze contabili delle camere arbitrali. Tale parte del parere non è, tuttavia, stata recepita - riferisce la relazione illustrativa del Governo allo schema di regolamento ministeriale - in quanto la natura regolamentare del provvedimento non sembra consentire l'introduzione di una disciplina derogatrice della disciplina generale sulla contabilità degli enti pubblici economici (quali sono i consigli dell'ordine degli avvocati).

L'**articolo 5** precisa che la camera arbitrale svolge le sue funzioni presso la **sede del consiglio dell'ordine** o presso altri locali da questo messi a disposizione, **avvalendosi del personale** dipendente dello stesso consiglio. Per le attività inerenti al suo funzionamento l'organo arbitrale non potrà, quindi, dotarsi di personale autonomamente assunto.

Il ricorso obbligatorio al personale degli ordini forensi (la versione iniziale della disposizione lo prevedeva solo come possibilità: "la camera può avvalersi....") è, anche in questo caso, frutto del recepimento del parere sul punto del Consiglio di Stato che ha ritenuto che l'autonomia organizzativa delle camere arbitrali, in quanto organi dei rispettivi ordini circondariali che le istituiscono, dovesse avere un collegamento con l'analoga autonomia di questi ultimi.

L'**articolo 6** detta disposizioni sul **consiglio direttivo**, definito organo di amministrazione della camera arbitrale, i cui componenti - nominati dal consiglio dell'ordine forense - devono rispondere a requisiti di **specificità e comprovata competenza**.

In relazione a tale disposizione sono stati recepiti diversi rilievi contenuti nel parere del Consiglio di Stato. Al contrario, non è stato accolto il rilievo del CNF che riteneva superfluo il riferimento alla competenza (giuridica) dei membri del consiglio sulla base della natura esclusivamente amministrativa-gestionale dell'organo.

La **consistenza numerica** del consiglio direttivo viene determinata dal numero degli iscritti al consiglio forense (il limite **massimo** è individuato in **3, 5 o 7 membri**). In relazione a tali limiti, il comma 3 prevede che il numero effettivo dei componenti del consiglio potrà essere, comunque, **determinato dal consiglio dell'ordine in base al numero degli iscritti**.

Tale previsione recepisce solo il citato parere del Consiglio di Stato, che aveva suggerito soglie numeriche differenziate per fasce in relazione alla consistenza numerica degli ordini (lo schema di regolamento prevedeva, inizialmente, soltanto un numero minimo di di "almeno cinque" membri).

Per esigenze di corretta formulazione, si valuti di sostituire la formulazione della lett. c) del comma 2, con la seguente. "a sette, qualora l'ordine conti più di mille iscritti" (l'attuale formulazione fa riferimento a una consistenza fino a 5.000 o più iscritti).

*Si osserva, inoltre, in relazione alla "specificità e comprovata competenza" richiesta ai membri del consiglio direttivo, come questa sembri in realtà derivare dai soli requisiti professionali (v. *ultra*, comma 5) e non da esperienza nel settore della mediazione. Si tenga presente tuttavia che non spetta al consiglio direttivo ma agli arbitri e ai conciliatori svolgere concretamente detta attività.*

Dopo avere individuato la necessità di specifici **requisiti di onorabilità** dei consiglieri (si tratta sostanzialmente degli stessi requisiti, ad eccezione dei profili disciplinari, di cui all'art. 4, comma 3, del DM Giustizia n. 180 del 2010, regolamento di attuazione del D.Lgs. 28 del 2010 sulla mediazione civile e commerciale, cfr. *ultra* art. 13), l'art. 6 prevede che **possono essere nominati sia avvocati** (con un'anzianità minima di iscrizione all'albo del consiglio dell'ordine di almeno 5 anni) **che docenti universitari in materie giuridiche** (l'estensione a questi ultimi deriva, anche in tal caso, dal recepimento di un'osservazione in tal senso

Organi della camera arbitrale: nomina e funzioni del consiglio direttivo

contenuta nel parere del Consiglio di Stato, sulla cui base il comma 5 stabilisce che i componenti avvocati (almeno 2) non possano costituire più di 2/3 del consiglio direttivo.

Ancora frutto di un rilievo del Consiglio di Stato recepito nel testo è la previsione sulla **permanenza in carica triennale** del consiglio direttivo che, nella versione iniziale del regolamento, prevedeva la simultanea decadenza dei consigli degli ordini forensi e dei consigli direttivi delle camere arbitrali. Il disallineamento della durata in carica dei due consigli deriva dal fatto che i consigli direttivi delle camere arbitrali presiedono al funzionamento di organi giustiziali ed il legame temporale tra i due consigli è apparso lesivo della caratteristica specifica di detti organi che è, appunto, l'indipendenza. Sempre per garantire l'indipendenza del consiglio è previsto, per i consiglieri, un limite massimo di due mandati consecutivi oltre a specifiche incompatibilità allo svolgimento di incarichi professionali in procedure oggetto dell'attività della camera arbitrale. E' infine stabilito, agli stessi fini, il diritto dei consiglieri al solo rimborso spese.

L'**articolo 8** è rubricato "**Funzioni e compiti del consiglio direttivo**" della camera arbitrale. *Dal punto di vista sistematico va osservato, tuttavia, che una delle principali funzioni, ovvero quella dell'assegnazione degli affari agli arbitri, è disciplinata al successivo articolo 9.*

E' anzitutto compito del Consiglio direttivo la **tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli arbitri e dei conciliatori**, nel quale iscrive gli avvocati che ne fanno richiesta.

- la tenuta del registro

Su tale punto è critico il parere del CNF secondo il quale la creazione di un "**avvocato arbitro di diritto**" riporta alle censure contenute nella sentenza n. 5230 del 2015 del Consiglio di Stato in riferimento all'avvocato mediatore di diritto di cui al citato D.Lgs. 28/2010. Tale sentenza aveva precisato, in ogni caso, la sussistenza di oneri formativi nel settore. Inoltre, in caso di questioni particolarmente tecniche, più che un arbitro giurista - per il CNF - può meglio assolvere il compito un esperto di altra area scientifica.

L'articolo 8 prevede che gli avvocati che abbiano fatto richiesta debbano indicare preventivamente una o più **aree professionali** di riferimento tra quelle individuate in una tabella (**Tab. A**) allegata allo schema di regolamento, documentando le proprie competenze; tale indicazione è, peraltro, modificabile in ogni momento.

Sul punto, si segnala il rilievo del CNF secondo cui la citata divisione in aree professionali mal si adatterebbe alla multidisciplinarietà di numerose controversie.

Le **aree professionali** individuate dalla Tabella A riguardano:

- diritto delle persone e della famiglia, diritti reali, condominio e locazioni;
- diritto della responsabilità civile;
- diritto dei contratti, diritto commerciale e industriale, diritto bancario e finanziario e diritto delle procedure concorsuali;
- diritto del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale;
- diritto amministrativo;
- diritto internazionale, diritto del commercio internazionale e diritto della UE.

Il consiglio, verificati positivamente i requisiti, iscrive l'avvocato nell'area professionale richiesta

Recependo sul punto i pareri di CNF e Consiglio di Stato, lo schema di regolamento stabilisce l'obbligo: al momento della dichiarazione di disponibilità, di comunicare al consiglio direttivo eventuali motivi di incompatibilità e la carenza di quelli di onorabilità; successivamente, di comunicare immediatamente allo stesso consiglio le incompatibilità sopravvenute e il venir meno dei requisiti di onorabilità. Al venir meno di detti requisiti, come in caso di revoca della disponibilità alla mediazione, il consiglio provvede alla cancellazione dell'avvocato.

L'indicazione di **ulteriori funzioni** del consiglio direttivo sono frutto di rilievi del CNF recepiti nel testo e riguardano l'approvazione del codice etico degli arbitri e conciliatori, la comunicazione e le iniziative volte alla promozione e alla formazione della funzione di mediazione, il mantenimento e lo sviluppo dei rapporti con altri enti pubblici e privati anche di livello sovranazionale.

- approvazione del codice etico, compiti formativi e relazioni esterne

Si segnala che sono stati espunti dall'art. 8 i riferimenti ai soli "arbitri" che sembravano indicare - secondo il Consiglio di Stato - una preferenza per la funzione arbitrale a scapito di quella conciliativa; l'art. 8 parla infatti di "iscritti" (all'elenco degli arbitri e conciliatori).

L'**articolo 9** concerne essenzialmente le **modalità di assegnazione degli affari** ad arbitri e conciliatori **da parte del consiglio direttivo**.

- l'assegnazione degli affari

Anzitutto, è stabilito - in via generale - che gli affari siano attribuiti con un criterio di **rotazione automatica** (tra gli arbitri e conciliatori inseriti nell'elenco di cui all'art. 8) mediante sistemi informatizzati (comma 1), rotazione che è, invece, **esclusa in caso di scelta concorde** dell'arbitro ad opera delle parti (comma 3); la rotazione automatica

soccorre anche in caso di sostituzione dell'arbitro (comma 6).

Il testo accoglie, quindi, parzialmente il rilievo contenuto nel parere del CNF che criticava il ricorso generalizzato alla rotazione automatica. Il CNF riteneva, al contrario, che dovesse essere il consiglio direttivo a scegliere l'arbitro più adeguato al caso di specie, senza vincolarlo alla scelta nell'ambito di rigidi elenchi che troverebbe ulteriore limite nel vincolo territoriale; al contrario, riteneva inoltre il CNF che, nei fori più piccoli, per le questioni di maggior rilievo o in relazione alla stessa qualità delle parti, potesse essere più opportuno designare arbitri "esterni", di altro foro.

Va osservato come - diversamente dall'art. 8 - l'art. 9 (ad esclusione del comma 1) si riferisca letteralmente solo agli arbitri e non agli iscritti all'elenco degli arbitri e conciliatori (cfr. commi 3, 6 e 7); potrebbe essere opportuno, quindi, una modifica che chiarisca l'estensione della disciplina della disposizione anche ai conciliatori. Si segnala, inoltre, un refuso al comma 6 che indica "la rotazione automatica prevista dal comma 2" anziché "al comma 1".

Se la **controversia** appare **particolarmente complessa** sarà il consiglio direttivo ad individuare l'area professionale in tabella A nel cui ambito designare l'arbitro con le modalità indicate.

Accogliendo un'osservazione del Consiglio di Stato, in considerazione del profilo di doverosità dell'intervento, si prevede al comma 4 la **cancellazione dagli elenchi** (anziché la revoca dell'iscrizione) disposta dal consiglio direttivo in presenza di incompatibilità sopravvenuta e violazioni gravi del codice etico.

Le previsioni del comma 5 intendono, invece, evitare che all'iscrizione di un avvocato in una diversa area di riferimento possa conseguire un'alterazione della rotazione nell'assegnazione degli incarichi.

Su indicazione del CNF sono state, infine, introdotte due disposizioni; la prima prevede la **liquidazione dei compensi** da parte del consiglio direttivo ad arbitri e conciliatori (comma 7) in base alle previsioni del regolamento sui parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati (*DM Giustizia n. 55 del 2014*); la seconda concerne l'obbligo di pubblicazione degli incarichi assegnati sul sito Internet del Consiglio dell'ordine forense.

L'articolo 7 determina i **compiti del presidente del consiglio direttivo** della camera arbitrale, nominato a maggioranza dei componenti: convocazione, formazione dell'ordine del giorno e coordinamento delle sedute.

Il presidente del consiglio direttivo

Poiché - almeno teoricamente - i consigli potrebbero essere costituiti da un numero pari di componenti, si valuti l'opportunità di prevedere anche in tale ipotesi le modalità di nomina del presidente.

Su indicazione del Consiglio di Stato, in chiave di semplificazione, si è prevista la possibilità che le convocazioni del consiglio - anziché per iscritto o per posta - avvengano per posta elettronica (e altri mezzi di comunicazione telematica), anche in considerazione della progressiva digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia .

L'articolo 10 riguarda i **compiti della segreteria della camera arbitrale**, l'organo di supporto amministrativo all'attività della stessa camera. A parte quelle più strettamente amministrative, tra le diverse attività di competenza della segreteria si segnalano, per rilevanza, la **tenuta del registro informatico** di tutti i procedimenti arbitrali e di conciliazione nonché la **riscossione delle spese** e di ogni altro compenso relativo ai procedimenti svolti.

La segreteria della camera arbitrale

In particolare, sull'attività di riscossione, non è stato accolto il rilievo del Consiglio di Stato che aveva suggerito di escludere dall'attività della segreteria quelle relative alla riscossione, anche coattiva, dei compensi dovuti ad arbitri e conciliatori, attività che - stante il rapporto di natura privatistica di questi ultimi con la camera arbitrale - appare di spettanza degli stessi arbitri e conciliatori. La relazione illustrativa precisa che il Governo non ha ritenuto di adeguarsi a tale rilievo, ritenendo che anche tale attività fosse necessaria conseguenza del fatto che i compensi degli arbitri sono liquidati non dalle parti ma dalla stessa camera arbitrale (art. 9, comma 7). La stessa relazione - stante la non appartenenza alla P.A. del personale dei consigli dell'ordine forense (ente pubblico non economico ex art. 24, comma 3, L. 247/2012) che opera nelle camere arbitrali - confuta l'affermazione del Consiglio di Stato secondo cui questa attività di riscossione coattiva comporti oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 11 prevede un generale obbligo di riservatezza sulle **informazioni inerenti ai procedimenti** trattati in capo ai soggetti a vario titolo coinvolto nelle attività della camera arbitrali (dagli arbitri e conciliatori, ai membri del consiglio direttivo, al personale). Previo

Obblighi di riservatezza

assenso delle parti, viene, tuttavia, consentita a fini di studio la pubblicazione anonima di atti dei procedimenti arbitrali e dei lodi concordati.

L'articolo 12 individua i casi di **incompatibilità alla nomina ad arbitro e conciliatore**. Non possono essere nominati i membri e i revisori del consiglio dell'ordine forense che costituisce la camera arbitrale; i membri del consiglio direttivo della stessa camera, i dipendenti della segreteria, i soci, gli associati, i dipendenti di studio e gli avvocati che esercitano negli stessi locali (ove è ubicata la camera arbitrale), il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta dei membri e revisori del consiglio dell'ordine e dei membri del consiglio direttivo e della segreteria della camera arbitrale e tutti coloro che con tali soggetti hanno stabili rapporti di collaborazione.

Incompatibilità
alle funzioni
arbitrali

Nel proprio parere il Consiglio di Stato ha osservato che il regolamento non chiarisce quale tipo di arbitrato sia quello amministrato dalla camera arbitrale presso i consigli dell'ordine forense. Si precisa, tuttavia, che nel caso si tratti di un arbitrato rituale dovrebbero costituire motivo di ricusazione per incompatibilità le più stringenti ipotesi di cui all'art. 815 del codice processuale civile. Non è stato recepito il rilievo dello stesso Consiglio che riteneva opportuno espungere da una delle due lettere a) o b) del comma 1 il riferimento alla segreteria (che faceva supporre l'esistenza di due segreterie ovvero di una distinzione tra *membri* e *dipendenti* della segreteria) in base alla circostanza che non vi potesse essere una segreteria della camera arbitrale distinta da quella del consiglio direttivo della stessa camera. Si osserva che l'art. 2 del regolamento conosce la sola definizione di *segreteria della camera arbitrale e di conciliazione*.

Lo stesso art. 12 rende più stringente il sistema delle incompatibilità, affermando la necessaria **indipendenza e imparzialità** di arbitri e conciliatori. Questi, dal momento della nomina e per tutta la durata del procedimento arbitrale, devono essere indipendenti dalle parti e dai loro difensori e dagli altri componenti della camera arbitrale; a corollario di tale principio, viene precisato che non può essere considerato imparziale l'arbitro (o un suo socio o avvocato associato o che eserciti negli stessi locali) che - nel triennio precedente il procedimento arbitrale - abbia assistito in giudizio (o in via stragiudiziale) una delle parti del procedimento stesso. E', infine, imposto agli arbitri e ai conciliatori di comunicare (*potrebbe essere opportuno, come all'art. 8, comma 2, secondo periodo, aggiungere l'avverbio "immediatamente"*) a procedimento in corso, ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità.

L'articolo 13 detta i **requisiti di onorabilità degli arbitri e conciliatori** anche in tal caso riproducendo, stavolta integralmente, gli stessi requisiti previsti dal citato regolamento 180/2010 (art. 4, comma 3), attuativo del D.Lgs. 28/2010 sulla conciliazione civile e commerciale. E' quindi necessario: non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; non avere riportato sanzioni disciplinari definitive *più gravi dell'avvertimento* (l'art. 6 dello schema di regolamento prevede, invece, tra gli analoghi requisiti per i membri del consiglio direttivo, l'assenza di qualsiasi condanna disciplinare *definitiva*).

Onorabilità degli
arbitri

Il testo ha qui accolto l'osservazione del Consiglio di Stato, volta a precludere l'accesso alla funzione arbitrale e conciliativa solo in caso di sanzioni disciplinari gravi. Analogamente, la formulazione precettiva dell'art. 13 è frutto di un rilievo dello stesso Consiglio di Stato, motivato dal fatto che la disposizione demandava al regolamento la previsione di specifici requisiti di onorabilità degli arbitri, dettandoli poi direttamente.

L'articolo 14 demanda ad uno specifico **regolamento** la disciplina relativa ad **altri strumenti di risoluzione delle controversie** (diversi da arbitrato e conciliazione). Il regolamento deve essere approvato dal consiglio dell'ordine in conformità con le disposizioni della legge e del decreto ministeriale in esame.

Ulteriori
strumenti di
conciliazione

L'articolo 15 contiene la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento, mentre **l'articolo 16** concerne la sua entrata in vigore.

Invarianza
finanziaria e
entrata in vigore

Senato: Dossier n. 408
Camera: Atti del Governo n. 356
29 novembre 2016

Camera

Servizio Studi
Dipartimento Giustizia

st_giustizia@camera.it - 066760-9148

 CD_giustizia

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
gi0551